**STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**PROVINCIA DI PARMA**

|  |
| --- |
| **DISCIPLINARE DI GARA**  **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2020**  **C.U.P. D23D18000330001 C.I.G. 8319925B4C]** |

1. **Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.**

* 1. L’importo a base di gara, IVA esclusa ammonta ad euro 457.919,63 di cui euro 4.533,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 91.002,05 per costo manodopera. L’importo dei lavori soggetto a ribasso è pertanto di euro 453.385,77.
  2. L’intervento si compone delle lavorazioni di cui al punto 4.4. del Bando di gara.
  3. L’appalto è finanziato con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”.
  5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi registrati sul sistema SATER.

2.2. A norma dell’art. 216 comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice) si applicano le disposizioni di cui alla parte II titolo III del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207.

## 3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

**3.1.1.** le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 4; comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f bis) f. ter), g); h), i), l), m), del Codice;

**3.1.2.** le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

**3.1.3.** le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione – ricomprese nella clausola generale di cui all’at. 80 comma 5 sub d) del codice.

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.3. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice **è vietato** **partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

## 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

4.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVC*pass*, reso disponibile dal ANAC - delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*.

## 5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo obbligatorio.

5.1. La documentazione attinente alla gara è reperibile sul sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e sul sito www.provincia.parma.it

5.2. è previsto l’obbligo di sopralluogo certificato. Ai fini di una corretta e ponderata formulazione dell’offerta, per la partecipazione è necessario effettuare un sopralluogo assistito sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del codice.

5.3 La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara; la richiesta di sopralluogo deve essere effettuata telefonicamente entro le ore 13,00 del giorno ………….. contattando ……………… al n. ……………………… ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica ………………………………… dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 indicando denominazione del concorrente, recapito telefonico, indirizzo mail, nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.

* 1. Potranno effettuare il sopralluogo assistito:
     1. titolare o un rappresentante legale come risultante da certificato di cciaa/albo/registro, soa;
     2. procuratore dell’operatore economico, munito di delega
     3. direttore tecnico del concorrente come risultante da certificato cciaa/albo/registro/soa;
     4. soggetto diverso purché dipendente dell’operatore economico concorrente, munito di delega del legale rappresentante dell’impresa; nella delega il soggetto delegante dovrà precisare il ruolo rivestito dal delegato all’interno della compagine dell’operatore economico concorrente (dipendente a tempo determinato, indeterminato, contratto di collaborazione, co.co.co, coco.pro).
  2. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. E’ invece ammessa la delega per conto di altri operatori economici di raggruppamento costituendo.
  3. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
  4. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, geie, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati purché munito delle delega del mandatario/capofila.
  5. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso; qualora il sopralluogo venga effettuato da una sola impresa del costituendo RTI è necessario obbligatoriamente che a tale impresa si rilasciata regolare delega dalle imprese non partecipanti al sopralluogo.
  6. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal consorzio oppure da tutte le consorziate che saranno dallo stesso indicate come esecutrici.
  7. si precisa che in caso di RTI o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del rti o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate in precedenza con riferimento alle imprese singole.
  8. l’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato al termine del sopralluogo dovrà essere allegato all’interno della busta telematica documentazione amministrativa.
  9. la mancata allegazione dell’attestazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi non darà luogo al soccorso istruttorio in quanto l’adempimento verificabile d’ufficio mediante consultazione dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

## 6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER entro le ore 12,00 del giorno ……/06/2020.

6.2. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

6.3. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 18,00 del giorno ……/06/2020 tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura;

## 7. Modalità di presentazione della documentazione

7. 1 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7.2 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultima ipotesi alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

7.3 La domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e il DGUE devono essere redatti utilizzando le funzionalità del sistema SATER ovvero modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul sistema SATER nonché all’indirizzo internet: http://www.provincia.parma.it

7.4 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale digitale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.5 Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

7.6 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

7.7 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.8 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

7.9 Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

7.10 L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

7.11 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

7.12 Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7.13 Ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la mancanza di una o più dichiarazioni essenziali non genera immediatamente esclusione del concorrente dalla gara.

7.14 L’amministrazione fisserà un termine non inferiore a 48 ore per effettuare la regolarizzazione, Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, **costituisce causa di esclusione**

## 8. Comunicazioni

* 1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
  2. Salvo quanto disposto nel precedente punto presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici – comprese quelle di cui all’art. 76 del codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
  3. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.
  4. Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
  5. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
  6. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 9. Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del codice – DGUE parte II sub D. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2. Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo dei lavori.

9.3. Nel caso di subappalto c.d. necessario - se presente la fattispecie - i requisiti tecnico finanziari devono essere posseduti con riguardo alla categoria prevalente e la mancata indicazione della volontà di ricorrere al subappalto **comporta l’esclusione della gara senza possibilità di ricorso al c.d. soccorso istruttorio**.

9.4. La stazione appaltante NON provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Sono fatte salve le eccezioni di cui all’art. 105 comma 13 del codice.

1. **Ulteriori disposizioni.**

10.1. **ANTICIPAZIONE:** all’aggiudicatario verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del codice, un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale per la sola parte relativa all’esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’Amministrazione rifiutare l’anticipazione nel caso in cui il garante, pur in possesso delle formali autorizzazioni ed iscrizioni richieste dalla normativa vigente, sia per circostanze oggettive e documentate di non sicura affidabilità.

## 11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, gestita nei modi e forme di cui ai punti 15.1 e 15.2 del presente disciplinare da cauzione provvisoria, **intestata alla Provincia di Parma** come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari ad **€ 9.158,40** e costituita, a scelta del concorrente:

**11.1.1.** in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

**11.1.2.** in contanti (nei limiti di cui al all’art. 49 c. 1 del d.lgs 21 novembre 2007 n. 231), con versamento presso la tesoreria;

**11.1.3.** da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 93 (cfr. comma 8) del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

**11.3.1.** essere redatta secondo lo schema previsto dal D.M. 31 gennaio 2018;

**11.3.2.** essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.

**11.3.3.** avere validità per 180 gg. in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta come indicata nel paragrafo 12 del bando decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

**11.3.4.** qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

**11.3.5.** prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.
   1. Le micro imprese nonché le piccole e medie imprese ed i consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti presentano garanzia ridotta all’1% e sono esonerate dall’obbligo di corredare la garanzia provvisoria con l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice. LA riduzione di cui al presente punto non è cumulabile con quella di cui al pinto successivo.
   2. Ai sensi dell’art. 93 comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari all’1% dell’importo posto a base di gara. Sono altresì ammesse tutte le ulteriori decurtazioni previste dalla disposizione sopra citata. Analogamente la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, potrà essere ridotta nelle medesime ipotesi previste dall’art. 93 comma 7 per la cauzione provvisoria.
   3. Si precisa che:

**11.6.1.** in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 44, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

* + 1. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
    2. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
  1. La presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione** previo esperimento della procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 16 del bando.
  2. La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 93 comma 7, del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
  3. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione

definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.

1. **Sospensione del pagamento in favore dell’Autorità**

Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, a decorrere dal 19 maggio 2020 è sospeso l’obbligo del versamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

## 13. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**13.1.1.** Di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. *Vedi DGUE Parte IV sub “Alfa”*

**13.1.2.** Possesso attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicata al punto 4.4. del bando di gara.

## *Vedi DGUE Parte I sub “A”*

**13.1.3.** Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 44, comma 2 lettera d), e), f) g), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una operatore economico consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Operatore economico mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

**13.1.4.** Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 44, comma 2 lettera d), e), f) g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’operatore economico singola.

**13.1.5.** I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

1. **Disciplina dell’avvalimento.** è ammesso avvalimento. L’operatore economico non in possesso dei requisiti richiesti al punto 4.4 del bando potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altra operatore economico non partecipante alla gara alle seguenti condizioni
   1. il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l’esclusione (SANABILE**) una dichiarazione attestante in particolare:
      1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice *VEDI DGUE – Parte III sub A) B) C) D)*;
      2. di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi. E’ ammesso peraltro l’avvalimento tra soggetti partecipanti alla gara nel medesimo raggruppamento temporaneo/consorzio *VEDI DGUE –Parte II sub C –*

## *“Operatore economico Ausiliaria”*;

**14.1.3.** di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all’esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente *VEDI DGUE –Parte II sub C – “Operatore economico Ausiliaria”*;

14.2. dovrà essere allegato originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

14.3. Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l’operatore economico “ausiliata” nell’esecuzione dell’appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

14.4. Ciascun operatore economico ausiliario non può prestare i requisiti a più di una operatore economico concorrente.

14.5. Rimane vietata a pena di esclusione di entrambe le ditte la partecipazione alla gara dell’operatore economico ausiliario. L’operatore economico ausiliario potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.

14.6. Trova in ogni caso applicazione l’art. 89 del codice.

### 15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

15.1. La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica se prevista ed offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

15.2.L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto 8 del bando di gara.

15.3.È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.

15.4.Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

15.5.Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

15.6.Non sono accettate offerte alternative.

15.7.Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

15.8.Trattandosi di procedura di gara gestita su piattaforma telematica, si richiama l’art. 79, comma 5bis, del codice. La Stazione Appaltante prenderà in considerazione, per eventuali sospensioni dei termini di ricezione delle offerte, esclusivamente malfunzionamenti dei mezzi accorsi nell’ultimo giorno utile per il ricevimento delle offerte dalle 8.00 alle 18.00. La segnalazione di malfunzionamento con conseguente impossibilità di presentazione dell’offerta nei termini, deve essere presentata dall’operatore economico entro e non oltre 24 ore dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Eventuali segnalazioni successive a detto termine (ore 18.00 del ……………) non saranno prese in considerazione.

15.9. L’Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

## 16. Criterio di aggiudicazione

16.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso.

16.2. Trattandosi di appalto a misura l’aggiudicazione avverrà con riferimento al ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.

## Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

* 1. Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
     1. **domanda di partecipazione, IN BOLLO, sottoscritta digitalmente**: **a pena di esclusione**,dal legale rappresentante del concorrente. Il pagamento del bollo deve essere effettuato con modello F23 dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 che dovrà contenere le seguenti informazioni:
     2. Dati identificativi del concorrente (denominazione, ragione sociale, codice fiscale, sede sociale),-
        1. Dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5): Provincia di Parma
        2. Codice Fiscale 80015230347
        3. Codice ufficio (campo 6): TGV
        4. Codice tributo (campo 11): 456T
        5. Descrizione pagamento (campo 12): imposta di bollo domanda di partecipazione gara – CIG. …………
     3. La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura avente data antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
     4. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  2. **Attestazione SOA**: la busta dovrà contenere:
     1. Scansione dell’attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria prevalente e per la classifica prevista al punto 4.4. del bando di gara.
     2. **Ovvero** in alternativa per le sole lavorazioni di importo inferiore a 150.000,00 se presenti potrà essere rilasciata la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – *“Vedi D.G.U.E. parte II sub A”*.
  3. **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm con la quale in candidato attesta *Vedi DGUE Parte VI “dichiarazioni Finali”*
     1. aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
     2. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
     3. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata.
     4. di avere nel complesso preso conoscenza delle circostanze generali particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito a influire sull’esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata;
     5. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
     6. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
     7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei documenti tutti che compongono il progetto definitivo oggetto di gara (per es. capitolato speciali d’appalto, negli elaborati grafici di progetto e nel piano di sicurezza e coordinamento).
     8. di accettare che tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente procedura di gara si intendono validamente rese tramite il SATER.

1. **Requisiti soggettivi:** Nel plico, insieme alla documentazione amministrativa di cui al punto precedente dovranno essere prodotte **pena l’esclusione** **– SANABILE -** le seguenti dichiarazioni rese dal legale rappresentante ed attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del codice e quindi:
   1. **Quanto all’art. 80 comma 1:** *VEDI D.G.U.E. PARTE III sub A Sez. 1* che a carico dei soggetti di cui al comma 3 così come interpretato dal comunicato del Presidente ANAC del 8 novembre 2017 del codice non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
      1. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 5 dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
      2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché agli artt. 2621 – 2622 - 2635 del codice civile;
      3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
      4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
      5. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
      6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
      7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
      8. Ai fini dell’attestazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 1 del codice secondo quanto stabilito dal Comunicato del Presidente ANAC del 8 novembre 2017 il legale rappresentante rende la dichiarazione anche per conto dei soggetti predetti assumendosi la responsabilità piena della veridicità di quanto dichiarato mediante compilazione della PARTE III sub A Sez. 1 del DGUE

**Nota Bene**: In caso di condanne per le quali per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del reato la riabilitazione del reo, la dichiarazione di estinzione, la revoca della condanna, dovrà essere precisato: tipologia e data del provvedimento – fattispecie di reato accertata – sanzione erogata.

Fermo restando l’obbligo di dichiarare tutte le pronunce per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del reato – la riabilitazione del reo – la dichiarazione di estinzione – la revoca della condanna, qualora la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, l’operatore economico partecipante può provare di aver risarcito o di essersi impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La stazione appaltante si riserva di ammettere il concorrente qualora abbia valutato sufficienti le misure indicate. Quanto sopra non trova applicazione nel corso del periodo di esclusione derivante dalla sentenza definitiva eventualmente pronunciata.

* 1. **quanto all’articolo 80 comma 2**  *Vedi DGUE Parte III sub D.*
     1. che non esistono nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Sono fatti salvi gli effetti sospensivi dei provvedimenti di cui all’art. 94 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 previsti dall’art. 34 bis comma 7 del decreto medesimo.
  2. **Quanto all’art. 80 comma 4:** *Vedi DGUE Parte III sub B.*
     1. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
     2. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
  3. **Quanto all’art. 80 comma 5:**  *Vedi DGUE Parte III sub C e D.* 
     1. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
     2. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

### per gli operatori economici che hanno depositato domanda di ammissione a concordato preventivo: dovrà essere allegata:

### autorizzazione del tribunale alla partecipazione alle procedure di affidamento:

### documentazione di avvalimento di cui al punto 14 del presente disciplinare

### Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

* + - 1. indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché il Tribunale che li ha rilasciati;
      2. allega la relazione di cui all’art.186 bis c. 5 lett. a) del r.d. 16 marzo 1942 n. 267;
      3. in caso di raggruppamento dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
    1. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
    2. che operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
    3. che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
    4. che l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
    5. che l’operatore economico non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice;
    6. che l’operatore economico non si trova una distorsione della concorrenza situazione di cui all'art. 67 del Codice;
    7. che l’operatore economico non è stata soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
    8. che l’operatore economico non ha presentato per la gara in corso (e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
    9. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presento false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (l’esclusione perdura fino a quando opera l’esclusione nel casellario).
    10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per il rilascio dell’attestazione di qualificazione (l’esclusione perdura fino a quando opera l’esclusione nel casellario).
    11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m.i.;
    12. di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;
    13. di non aver omesso di denunciare, se subiti, tentativi di estorsione da parte della criminalità organizzata e, pertanto, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti pubblici istituito dall’A.N.A.C. segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 206/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689;
    14. quanto alle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:
        1. non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun operatore economico;
        2. ovvero in alternativa: di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara di cui all’allegato elenco e, comunque di aver formulato l'offerta autonomamente;
        3. ovvero ancora in alternativa: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e, comunque, di aver formulato l'offerta autonomamente
  1. ***Quanto alla fattispecie sub c) del comma 5 dell’art. 80* sono ricomprese:**
     1. le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, ovvero l’irrogazione di sanzioni e penali;
     2. il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
     3. il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
  2. **Quanto alla fattispecie sub h) *del comma 5 dell’art. 80 )*:**
     1. in caso di violazione del divieto l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione medesima. La stazione appaltante inoltre disporrà l’esclusione qualora la stessa non sia stata rimossa.
  3. **Protocollo di legalità:** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm con la quale in candidato **a pena di esclusione**: attesta di essere a conoscenza ed accettare le clausole e condizioni che saranno inserite nel contratto d’appalto a seguito della stipulazione del protocollo di legalità del presso la Prefettura di Parma il Ufficio Territoriale per il Governo il 11 luglio 2016 pubblicato sul sito internet [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it)

## *Altre dichiarazioni: Vedi DGUE Parte VI dichiarazioni Finali*

* 1. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
  2. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
  3. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
  4. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
  5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal comune per conto del quale la gara è indetta e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propridipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

1. **Garanzia provvisoria**: la busta dovrà contenere la garanzia provvisoria nei modi e forme di cui al punto 11 del presente disciplinare;
2. **PASSOE**: dovrà essere allegato il PASSOE rilasciato dall’ANAC. La mancanza del PASSOE non comporta l’esclusione dalla procedura. L’amministrazione peraltro fisserà un termine perentorio per la produzione del documento ed in caso di ulteriore mancata produzione disporrà l’esclusione e la trasmissione all’ANAC della documentazione per l’applicazione delle sanzioni di legge.
3. **Modello F23** relativo all’assolvimento dell’imposta di bollo.
4. **Attestato di sopralluogo** rilasciato dall’Amministrazione.

### INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA

* 1. **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**
     1. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
     2. dichiarazione in cui siindica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
  2. **Per i raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE**: Trova applicazione l’art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:
  3. **In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale**:
     1. La mandataria dovrà possedere i requisiti in misura non inferiore al 40% e la mandante in misura non inferiore al 10%.
     2. Dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento e queste dovranno essere comprese entro i limiti della qualificazione posseduta nonché le quote di esecuzione se diverse dalle prime;
     3. L’operatore economico mandataria dovrà assumere i requisiti in misura maggioritaria;
  4. **In caso di raggruppamento temporaneo verticale**:
     1. La mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti con riferimento ai lavori afferenti alla categoria prevalente. Le mandanti con riferimento alle lavorazioni scorporabili;
  5. **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**
     1. **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione.
  6. **Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**
     1. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
     2. dichiarazione in cui siindica, **a pena di esclusione,** la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
  7. **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**
     1. **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
     2. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
     3. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

### Contenuto della Busta “B - Offerta economica”

* 1. Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione **a pena di esclusione non sanabile;** dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente tutti i seguenti dati:
     1. l’indicazione del ribasso percentuale da applicarsi all’elenco prezzi posto a base di gara. Saranno considerati fino ad un massimo di 3 decimali.
     2. indicazione dei costi per la sicurezza aziendali.
     3. l’indicazione del costo complessivo della manodopera.
  2. L’offerta economica **a pena di esclusione non sanabile**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione non sanabile,** dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

### Procedura di aggiudicazione

#### Operazioni di gara: saranno svolte avvalendosi delle funzionalità del sistema.

* + 1. **Verifica della documentazione amministrativa.** Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
    2. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad attivare la procedura del soccorso istruttorio;
    3. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
    4. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti;
    5. a richiedere le eventuali integrazioni ed applicando (se sussistono i presupposti) la sanzione secondo quanto stabilito dall’art. 83 del codice. Il termine perentorio per fornire le integrazioni è indicato nella richiesta con un minimo di 48 ore.
  1. **nel caso di ricorso al soccorso istruttorio:** la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni. La data della nuova seduta pubblica sarà resa nota con avviso trasmesso tramite le funzionalità SATER e mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di Parma www.provincia.parma.it almeno 48 ore prima della data stabilita.
  2. **Apertura offerte economiche.** Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà successivamente tramite le funzionalità SATER:
     1. all’apertura delle buste recanti l’offerta economica ed alla lettura dei ribassi offerti;
     2. alla determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 del Codice mediante le funzionalità del sistema SATER ed all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla stessa. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
  3. **Proposta di aggiudicazione:** Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà successivamente:
     1. Alla formulazione della proposta di aggiudicazione.
     2. A rimettere gli atti al RUP per la verifica della congruità dei costi della manodopera.

### Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Parma rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento UE in materia di protezione dei dati personali esclusivamente nell’ambito della gara di cui al presente disciplinare.

Parma, lì …………

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

dott.ssa Giordana Pinardi

(documento firmato digitalmente)